



Bruxelles, 22 ottobre 2020
(OR. en)

12168/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0240(NLE)**

**SCH-EVAL 160
ENFOPOL 257
COMIX 491**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 20 ottobre 2020

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 11279/20

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'**Ungheria**, dell'*acquis* di Schengen nel settore della **cooperazione di polizia**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata mediante procedura scritta il 20 ottobre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Ungheria provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 950 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Alla luce dell'importanza dei miglioramenti necessari per l'attuazione della cooperazione di polizia, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 11 della presente decisione.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione, l'Ungheria deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione una valutazione degli (eventuali) miglioramenti e una descrizione delle azioni necessarie,

RACCOMANDA:

l'Ungheria è invitata a

1. rafforzare l'elaborazione di analisi e valutazioni di rischio a livello sia regionale e nazionale che in contesto transfrontaliero, al fine di definire strategie di contrasto più proattive (ad esempio, all'atto della pianificazione di operazioni transfrontaliere quali i pattugliamenti alle frontiere). A tale riguardo, si potrebbe applicare ai reati transfrontalieri la metodologia CIRAM¹;
2. rafforzare le capacità della sottounità operativa internazionale dei servizi speciali di polizia e di pronto intervento, al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva delle operazioni transfrontaliere, in particolare della sorveglianza transfrontaliera;
3. sviluppare ulteriormente il modulo riguardante il sistema di gestione dei casi (Case Management System - CMS) del centro di cooperazione di polizia integrato nel sistema nazionale CMS ROBOCOP², al fine di consentire la comunicazione con altri centri di cooperazione di polizia e con l'ILECC³;
4. rafforzare la sorveglianza da parte dell'ILECC sulle attività dei centri di cooperazione di polizia mediante un più ampio ricorso alle soluzioni tecniche disponibili;
5. garantire la selezione predefinita delle banche dati nazionali pertinenti, del SIS⁴ e di INTERPOL durante le interrogazioni sia dal desktop che dai dispositivi mobili;

¹ Modello comune di analisi integrata dei rischi.

² Sistema centralizzato per la gestione dei casi *Rendőrség*.

³ Centro per la cooperazione internazionale nel settore del contrasto (*International Law Enforcement Cooperation Centre - Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ*).

⁴ Sistema d'informazione Schengen.

6. sviluppare uno strumento di ricerca unico che garantisca una corrispondenza incrociata automatica tra banche dati;
7. sviluppare ulteriormente i sistemi IT di polizia¹ per includervi una funzione di ricerca per "nome qualsiasi" dal desktop e dai dispositivi mobili;
8. includere sia l'"azione da intraprendere" che i recapiti ILECC in caso di riscontro positivo nelle banche dati Interpol;
9. elaborare manuali/linee guida per il personale degli SPOC² che includano le azioni e le procedure da svolgere al fine di facilitare la standardizzazione delle pratiche vigenti (in particolare per i nuovi arrivati);
10. migliorare la formazione su questioni riguardanti la cooperazione internazionale di polizia (anche attraverso soluzioni di e-learning di facile utilizzo);
11. predisporre corsi di lingua supplementari per gli operatori di polizia in servizio nelle località turistiche;
12. prendere in considerazione la possibilità di garantire un accesso diretto delle autorità di contrasto ai registri delle strutture ricettive contenenti i dati degli ospiti stranieri, in linea con l'articolo 45 della CAS³;
13. prendere in considerazione un ulteriore sviluppo IT che renda possibile controllare automaticamente in tutte le banche dati pertinenti le richieste di informazioni strutturate a MONDOC⁴;
14. proseguire il progetto di inserimento dei messaggi LPM SIENA⁵ nei sistemi MONDOC e ROBOCOP (nonché nel modulo del sistema ROBOCOP per il centro di cooperazione di polizia);
15. esaminare le possibilità di potenziamento delle capacità di tracciamento GPS⁶ dei veicoli di pattugliamento nazionali nel territorio dei paesi Schengen confinanti (e in collaborazione con essi);

¹ Tecnologie dell'informazione.

² Punto di contatto unico.

³ Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

⁴ Sistema di gestione dei casi degli SPOC.

⁵ Livello di protezione minimo dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA - Secure Information Exchange Network Application).

⁶ Sistema di posizionamento globale.

16. prendere in considerazione l'ipotesi di aumentare il numero dei dispositivi mobili con accesso alle banche dati a disposizione degli operatori di polizia e garantire l'uso efficiente di tali dispositivi (mediante apposita formazione);
17. sensibilizzare maggiormente all'uso del SIE¹ e di SIENA;
18. far conoscere i vantaggi della decisione quadro 2006/960/GAI, del 18 dicembre 2006²;
19. sensibilizzare all'accesso al sistema di informazione visti a fini di contrasto.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Sistema di informazione Europol.

² Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.